

INFORMATIVA ESG

PREMESSA

Il tema della compatibilità dei flussi finanziari con un percorso sostenibile, in risposta ai cambiamenti climatici e sociali, è in discussione da diverso tempo e ha alimentato lo sviluppo della regolamentazione in tema ESG (“Environmental, Social e Governance”) anche nell’ambito finanziario.

Tra gli eventi più rilevanti si segnalano, nell’aprile del 2006, un primo intervento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con l’emanazione dei principi UN PRI (“Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite”) e l’accordo di Parigi, approvato dall’Unione Europea il 5 ottobre 2016. Più recentemente, l’Unione Europea ha avviato un ambizioso programma legislativo per rendere i criteri ambientali, sociali e di governance, un elemento centrale della regolamentazione dei servizi finanziari a livello continentale adottando, tra l’altro:

- la Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/95/UE, che prevede una specifica disciplina in materia di informazioni dal carattere non finanziario;
- il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 (“Regolamento SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation”), in tema di informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (“Regolamento Tassonomia”), il quale stabilisce quando un investimento possa considerarsi sostenibile.

Tali norme, in sostanza, pongono obblighi di classificazione degli investimenti sostenibili e criteri di redazione dell’informativa destinata agli investitori in materia di politiche sull’integrazione dei rischi ESG con i rischi finanziari e degli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori ESG, a cura dei partecipanti al mercato finanziario e dei consulenti finanziari.

In tale ambito è prevista, tra le altre, la necessità di comunicare nei propri siti web e nell’informativa precontrattuale destinata agli investitori in che modo i rischi di sostenibilità siano integrati nelle loro decisioni di investimento e come le proprie politiche di remunerazione sono coerenti con tale integrazione. Dopodiché i partecipanti ai mercati finanziari forniscono una spiegazione, scegliendo a quale principio si ispira, ovvero se “Comply or Explain”, sui i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

DICHIARAZIONE

Fermo quanto sopra, Tra Partners Scouting SIM S.p.A. in qualità di “partecipante ai mercati finanziari” e di “consulente finanziario”, ha promosso e avviato un processo di gap analysis, metodologico e operativo, volto a condurre un’approfondita riflessione sulle strategie di business del gestore e a implementare un processo di adeguamento complessivo della propria organizzazione interna.

Ciò detto, considerato:

- che il quadro normativo di riferimento necessita di essere integrato dalle previsioni di dettaglio contenute in appositi regolamenti delegati della Commissione Europea;
- la dimensione della Società e delle masse gestite;
- che la Società impiega meno di 500 dipendenti direttamente;

la Società in questa prima fase dichiara di non prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2019/2088 per le riferite motivazioni.

La Società valuterà di prendere in considerazione in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2019/2088.

Per informazioni o richieste di chiarimento si prega di rivolgersi a: info@trapartners.it